

Pubblicato in data 31/05/2013 scadenza in data 01/07/2013



**COMUNE DI POMARANCE
(Provincia PISA)**

**BANDO ANNO 2013 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la legge regionale toscana del 20 dicembre 1996, n°96;
Vista la legge regionale toscana del 24 febbraio 2005, n°41;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 265 del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione di C.C. n. 30 del 30.04.2008 di approvazione del Regolamento di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 17.04.2013 con la quale si dettavano gli indirizzi per la redazione del bando in oggetto;
Vista la propria determinazione n° 64 (gen. 266) del 20/05/2013 con la quale è stato approvato il presente bando e lo schema di domanda;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè dal 31/05/2013 e **fino al 01/07/2013**, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto nel presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione pagati a partire dal 1° gennaio 2013, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio, fino al 31 dicembre 2013. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

Art. 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando

Per la partecipazione è necessario il possesso, pena esclusione da parte del richiedente, - nonché per i successivi punti D), E1) ed E2, da parte di tutti i componenti il suo nucleo familiare - al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti e condizioni:

A) cittadinanza:

avere la:

A-1 cittadinanza italiana;

oppure

A-2 cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea;

oppure

A-3 cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;

in questo caso occorre essere regolarmente soggiornanti nel territorio italiano "in possesso (ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n.133 del 6 agosto 2008) del certificato storico di residenza da almeno dieci (10) anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque (5) anni nella Regione Toscana", requisito da autocertificare elencando gli estremi del permesso di soggiorno ed in dettaglio le date dei periodi di residenza nel Comune o nei Comuni. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche, la domanda potrà essere esclusa dal beneficio del contributo, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

B) residenza anagrafica

avere la residenza anagrafica nel Comune di Pomarance nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

C) contratto di locazione

essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica attualmente disciplinati dalla legge regionale n°96/1996) stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate. Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto. Dovranno altresì essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio stesso, calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti (TARSU). Anche nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili, i soggetti che risiedono nell'alloggio possono presentare domanda ed il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. In tal caso è sufficiente fare riferimento alla documentazione in possesso dell'amministrazione comunale.

A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

D) reddito:

D1) essere in possesso di certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D. Lgs.vo 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore ad **€ 28.111,05**;

D2) essere in possesso di una certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed una incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs.vo 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (per l'anno 2013 pari ad **€ 12.881,18**);
- Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (**€ 12.881,18**) e l'importo di euro **28.111,05**;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore ad Euro **15.320,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. aggiornato con delibera della G.R. n. 699 dell'01.08.2011).

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n°265 del 6 aprile 2009, la posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE calcolata con il reddito 2012 e non scaduta al momento della presentazione della domanda, oppure quella calcolata con i redditi dell'anno 2011, fatto salvo quanto previsto dall'art.7, 2° capoverso.

L'attestazione ISE/ISEE dovrà essere rilasciata da un Centro di assistenza fiscale (CAAF) o dalla sede INPS.

E) assenza delle seguenti condizioni:

E1) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nel Comune di Pomarance e nei comuni limitrofi (e cioè Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Volterra), laddove secondo la definizione riportata nella delibera del Consiglio Regionale n. 47/2001 *"Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre"* come specificato nei parametri di cui alla lett. c della Tabella A allegata alla L.R. 96/96";

E2) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore catastale delle classi della categoria A3 del comune di Pomarance o, se diverso, del comune per il quale si concorre:

Numero dei componenti il nucleo familiare	1	2	3	4	5	6 e oltre
Vani catastali	3	4	4,5	5	6	7

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui alla lettera E2 è convenzionalmente ridotto della metà.

E3) non essere titolare di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso

Art. 2 - Nucleo familiare

Fanno parte del nucleo familiare i **soggetti componenti la famiglia anagrafica** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito nell'art.1-bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n°221.

In particolare per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:

- il n° di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- il n° di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- il n° di minorenni presenti nel nucleo familiare;
- il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante.

Art. 3 - Autocertificazione delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni il richiedente può ricorrere all'autocertificazione delle condizioni e dei requisiti indicati agli artt. 1 e 2 del presente bando. L'Amministrazione Comunale in base al D. Lgs. n. 109/98 ed all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente

bando, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari che il Comune ritenga oggetto di una più attenta valutazione, saranno inviati agli uffici territoriali della Guardia di Finanza (con la debita documentazione), per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Art. 4 – Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente sottoscritte pena esclusione e compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Pomarance, e allegati al presente bando sub 1) devono pervenire pena esclusione entro le ore 12.00 del giorno 01/07/2013 (termine perentorio) secondo una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Sant'Anna, 1 – Pomarance ;
- per posta a mezzo raccomandata al Comune di Pomarance, Piazza Sant'Anna, 1 – 56145 Pomarance PISA;
- mediante posta certificata comune.pomarance@postacert.toscana.it

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale, a caso fortuito o forza maggiore.

Le domande che perverranno oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 01/07/2013 non saranno ammesse a partecipare al presente bando.

Per le domande spedite per posta a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune.

Le domande di partecipazione al bando, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate, pena esclusione, dei seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di identità;
- fotocopia del permesso o carta di soggiorno;
- certificato storico di residenza;
- dichiarazione ISE/ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, riferita ai redditi 2012 o 2011 in esecuzione dell'art. 7, 2° capoverso;
- certificazione dell'Az. USL 5 che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune o del territorio per coloro che dichiarano "reddito zero"- (art. 7, 3° capoverso) ;

- copia del contratto di locazione;
 - documentazione attestante la registrazione annuale o pluriennale del contratto;
- Copia del presente bando e dei modelli per la domanda e per l'eventuale opposizione sono disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico posto in Piazza Sant'Anna, 1 Pomarance, nei seguenti orari: **lunedì- mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00;**

I moduli e il presente bando sono consultabili nella sezione "bandi" del sito web del Comune di Pomarance all'indirizzo <http://www.comunepomarance.it> nonché all'albo on line del Comune di Pomarance

Art. 5 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in una graduatoria provvisoria, distinti nelle fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE indicata all'art. 1 lettera D).

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Pomarance e sul sito del Comune stesso, nella sezione bandi per 15 giorni consecutivi.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio on line, gli interessati possono inoltrare opposizione avverso la stessa da presentare a mano o da inviare per posta a mezzo raccomandata, avvalendosi dell'apposito modulo allegato sub 2) .

Le opposizioni che perverranno oltre i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio non saranno prese in esame.

Farà fede il timbro di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune per le opposizioni spedite per posta a mezzo raccomandata.

Ai sensi della Legge 241/90 il Comune, in sede istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del Procedimento inoltra alla Commissione competente la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati, corredati delle relative domande.

La commissione decide dei ricorsi entro i 15 giorni successivi.

Successivamente sarà predisposta la graduatoria definitiva che sarà approvata con atto del Direttore del Settore Affari Generali e pubblicata all'Albo on line del Comune.

Art. 6 - Durata del contributo

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2013 o dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione se questa è successiva al 1° gennaio 2013, e cessa il 31/12/2013.

Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del Comune avvenuto tra il 1/1/2013 e la data di scadenza del bando dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal giorno in cui vi è l'effettiva disponibilità dell'alloggio assegnato.

Art. 7 - Calcolo del contributo

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa, relativa ai **redditi 2012**, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma.

Coloro che non saranno in grado di produrre l'attestazione ISE/ISEE con i redditi richiesti (riferiti all'anno 2012) dovranno comunque presentare un'attestazione ISE/ISEE non scaduta riferita ai redditi 2011 e saranno inseriti **con riserva** nella graduatoria provvisoria **con l'obbligo di produrre l'attestazione aggiornata ai redditi 2012 entro il termine di scadenza delle opposizioni, a pena di esclusione.**

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio dell'Az. USL, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Si considera incongruo l'ISE dal quale risulti che la somma dei redditi del nucleo familiare è inferiore al canone di locazione.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni secondo i seguenti parametri:

- a) **Fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) **Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al 1° gennaio 2012).

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE da documentare al Comune entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tale natura, oppure indicare l'ente erogatore del contributo e, se già riscosso o conosciuto, l'importo di tale contributo, affinché sia possibile erogare l'integrazione al canone per la differenza, qualora lo stesso sia inferiore all'integrazione spettante. Nel caso di anticipazione al richiedente del contributo di cui si tratta da parte dei Servizi Sociali della ASL, il contributo sarà erogato direttamente ai Servizi Sociali della ASL stessi a titolo di rimborso.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento entro le scadenze indicate dal presente bando. Nel caso in cui si presentino degli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Art. 8 – Erogazione del contributo

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione eventualmente integrate dalla Regione e trasferite al Comune di Pomarance e da quest'ultimo, a sua volta, integrate, secondo quanto disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n° 265 del 6 aprile 2009 e della delibera di Giunta Comunale n. 54 del 17.04.2013.

Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria sarà erogato - qualora il Fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno delle fasce A e B - nella percentuale del 90 % alla fascia A e nella restante parte, pari al 10 %, alla fascia B e in percentuale inferiore al 100% del contributo teorico, secondo una ripartizione proporzionale (che potrà essere diversa per le diverse fasce) che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del Fondo spettante al Comune di Pomarance ed il numero dei beneficiari.

Il contributo sarà erogato in una unica soluzione, **previa presentazione delle ricevute** comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione **relative all'intero periodo gennaio-dicembre 2013**, pena decadenza del beneficio, a partire dal giorno **2 gennaio 2014 fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2014 (il termine è perentorio)**

Tali ricevute dovranno essere consegnate a mano al Comune di Pomarance Piazza Sant'Anna, 1 nell'orario di apertura al pubblico oppure inviate tramite posta, a mezzo raccomandata, al medesimo indirizzo, accompagnate dall'allegato sub 3) al presente bando.

Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali purché timbrati e vistati dalla banca o dalla posta e gli stessi indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore.

In caso di morosità, i contributi integrativi destinati ai conduttori potranno essere erogati direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata; questa facoltà è subordinata alla presentazione di un accordo scritto che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, che preveda l'impegno del locatore ad accettare il contributo, e ad interrompere la procedura di sfratto o rinviare l'eventuale attivazione della stessa fino alla data di emissione del bando successivo.

Art. 9 - Riscossione del contributo

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante **unicamente attraverso il proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice IBAN, nonché le coordinate ABI e CAB del conto stesso, allorché l'Amministrazione comunale darà notizia, attraverso la stampa e sul proprio sito web www.comunepomarance.it, della possibilità di riscossione.

Art.10 - Informativa

Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 1/01/2004 (D.Lgs 30/06/2003 n°196): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Settore Affari Generali dr.ssa Burchianti Eleonora (tel.

0588 62319) che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Fir.to Dott.ssa Eleonora Burchianti

Pomarance, li 31/05/2013

.